

(I lavori proseguono alle ore 14.09 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

OMISSIS

Interrogazione a risposta immediata n. 534 presentata da Valle, inerente a *"Indicazioni regionali relative alla cura dei cittadini stranieri privi di documento d'identità che accedono al pronto soccorso e alle strutture ospedaliere"*

PRESIDENTE

Proseguiamo i lavori esaminando l'interrogazione a risposta immediata n. 534.
Ha chiesto la parola il Consigliere Valle per l'illustrazione; ne ha facoltà per tre minuti.

VALLE Daniele

Grazie, Presidente.

Impiegherò un solo minuto per illustrare brevemente questa interrogazione, anche se ieri ho già ricevuto degli elementi di parziale risposta direttamente dall'Azienda.

Con nota prot. n. 0238391 il Direttore sanitario del Maria Vittoria e Amedeo di Savoia in data 9 dicembre emanava una circolare che istituiva e perimetrava un iter relativo al riconoscimento e all'identificazione dei cittadini stranieri privi di documenti d'identità, che prevedeva, peraltro, anche la partecipazione della polizia locale, e che consisteva in prendere le impronte a questi soggetti, eccetera.

Ovviamente, questo tipo di procedura contrasta con il testo unico dell'immigrazione, quando si specifica: "L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano". Inoltre, in questo periodo, tale procedura mi sembra ancora più problematica, perché avrebbe finito per dissuadere il cittadino straniero in condizioni non regolari ad accedere all'ospedale, favorendo una situazione di potenziale pericolosità sociale, oltre che per la persona interessata. In questo momento di difficoltà, la necessità di tenere sotto controllo le epidemie e i potenziali rischi connessi diventa ancora più significativa.

Come dicevo, in realtà già ieri l'Azienda mi ha comunicato che ha provveduto ad annullare questa circolare. Volevamo comunque ricevere una risposta ufficiale anche dalla Regione in questo senso, anche perché la risposta mi è pervenuta dopo la deadline per la presentazione del question time. Volevamo quindi sapere se c'erano state delle indicazioni in tal senso dalla Regione, non solo a queste due Aziende, ma anche alle altre.

Grazie.

PRESIDENTE

Ringraziamo il Consigliere Daniele Valle per l'illustrazione.

La Giunta si è resa disponibile alla risposta delegando l'Assessore Luigi Icardi.

Prego, Assessore; ne ha facoltà per cinque minuti.

ICARDI Luigi Genesio, *Assessore alla sanità*

Grazie, Presidente.

Effettivamente, il decreto legislativo n. 286/1998 dispone che ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno - quindi parliamo di clandestini - sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva, a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

In particolare, il comma 5 del citato articolo 35 dispone che l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme di soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con i cittadini italiani. Per questo, come ha detto il Consigliere Valle, la disposizione non prevede alcuna ipotesi derogatoria, salvo quelle espressamente indicate, e va ritenuta pacificamente vincolante non solo nei confronti del personale sanitario, ma anche nei confronti di tutto il personale amministrativo che opera presso gli ospedali e le strutture sanitarie, nonché nei confronti del personale di polizia presente presso la struttura sanitaria, che addirittura non può procedere a controlli e acquisizioni di informazioni su pazienti stranieri relativi alla regolarità del soggiorno.

Questa è una norma che, da una parte, va a tutela della persona malata, perché non dev'essere posta alcuna barriera all'accesso alle cure, in quanto dobbiamo curare tutti, ma anche a tutela della collettività. Infatti, la cura di un soggetto che, magari, soffre di malattie infettive è anche tutelante per la restante popolazione. Su questo, *nulla questio*.

Nel 2009, a fronte di dubbi interpretativi in relazione alla portata applicativa di queste disposizioni, in relazione all'articolo 10 bis introdotto nel "*Testo unico sull'immigrazione*" - che prevedeva il reato contravvenzionale d'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato straniero - l'Assessorato alla sanità della Regione Piemonte ha provveduto a diramare chiare e tempestive disposizioni volte a confermare che l'accesso alle strutture sanitarie, da parte di stranieri non in regola con le norme sull'ingresso e sul soggiorno, non può comportare alcun obbligo per il personale sanitario, ma neanche la facoltà di denuncia degli stranieri in oggetto, se non nei limiti di quanto disposto dall'articolo 35 comma 5 del decreto n. 286/98.

Nonostante la nuova legge prevedesse comunque il reato d'ingresso e soggiorno illegale per gli stranieri, il personale sanitario, pur rivestendo qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, non soggiace all'obbligo di denuncia derivante dall'articolo 331 del Codice di procedura penale, proprio in ragione del divieto di segnalazione che ho citato in premessa.

La tutela del diritto alla salute delle persone straniere, indipendentemente dal loro status giuridico e con particolare riferimento alle donne e ai minori, tutelata dalla specifica convenzione internazionale, è da ritenersi comunque prioritaria. Disposizioni diverse per il rilascio del codice STPENI (straniero temporaneamente presente europeo nonché iscrivibile) per i soggetti ricoverati o trattati presso il pronto soccorso sono contenute in una nota circolare datata 7 aprile 2011, protocollo 10230, tuttora valide ed efficaci, che adesso vado sinteticamente a elencare.

Per rispondere alla sua domanda, Consigliere Valle, l'ultima disposizione della Regione risale alla circolare della dottoressa Nizza del 2011, in cui si rileva la necessità di identificare la persona straniera non in regola che accede all'ospedale o al pronto soccorso, per finalità diverse da quella segnalazione, cioè per la cartella clinica, per segnalarlo all'ISI, ai centri per la salute degli immigrati, per i codici e le procedure di cui dicevo prima, che nulla hanno a che vedere con le denunce per la violazione di norme sull'immigrazione.

Questa circolare, che posso inviarle, prevede l'identificazione e, in caso di assenza di documenti, c'è un modulo allegato di autocertificazione, in cui sono autocertificati i dati

anagrafici, sempre per le finalità che ho citato prima, cioè finalità legate all'assistenza e alla cura e anche alla segnalazione nei centri di salute degli immigrati, ma certamente non per finalità diverse, quali l'identificazione e la segnalazione per reati relativi al permesso di soggiorno. Le posso fare avere la circolare e gliela posso mandare immediatamente su Whatsapp.

OMISSIS

(Alle ore 15.09 il Presidente dichiara esaurita la trattazione del punto all'o.d.g. inerente a "Svolgimento interrogazioni e interpellanze")

(La seduta ha inizio alle ore 15.21)